

Prof. Avv. Maurizio Irrera
Ordinario di diritto commerciale
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Avv. Angela Gaglioti
Avv. Anna Gaglioti
Avv. Ada Mori
Avv. Francesco Romano

Avv. Azzurra Beddini
Avv. Marco Sergio Catalano
Avv. Massimiliano Desalvi
Avv. Alberto Verde
Avv. Monica De Magistris
Avv. Matteo Giorgio Centuori

C.so Marconi, 7 - 10125 **Torino** - Italia
T. +39 011 6699513 F.+39 011 6508053

Via Victor Hugo, 4 - 20123 **Milano** - Italia
T. +39 02 8633111 F. +39 02 89013555

www.studioirrerera.it
info@studioirrerera.it

Torino, li 8 febbraio 2016

Spettabile
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B Martini, 3
00198 – Roma

VIA E-MAIL

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

“ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 5-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, IN MATERIA DI NUOVO SISTEMA DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE”

I sottoscritti, Prof. Avv. Maurizio IRRERA ed Avv. Marco Sergio CATALANO, formulano le seguenti brevi osservazioni in relazione al Documento di consultazione in oggetto.

Preliminarmente, si condivide l’opzione di fondo di predisporre – nell’ambito delineato dagli artt. 141 *bis* ss. Cod. consumo – una disciplina dichiaratamente ispirata a quella dell’Arbitrato Bancario Finanziario: in tal modo, infatti, si crea una sorta di omogeneità fra procedure di soluzione alternativa delle controversie in materia bancaria, fra le quali il consumatore possa muoversi adeguatamente.

La scelta di rendere obbligatorio per i professionisti il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle liti, unitamente alle prescrizioni in materia di gratuità della procedura e doveri informativi, dovrebbero inoltre assicurare all’istituto una diffusione maggiore rispetto a quella conosciuta dalla Camera di arbitrato e conciliazione attualmente operante.

Accanto a tali aspetti, indubbiamente positivi, vi sono tuttavia alcune disposizioni che, a giudizio degli scriventi, andrebbero modificate o integrate, al fine di rendere ancora più efficiente tale nuovo mezzo alternativo di risoluzione delle controversie in materia bancaria.

Per quanto riguarda l’**art. 4** si segnala come, anche nella versione del Regolamento di cui al Documento di Consultazione, l’ambito oggettivo delle controversie

devolvibili alla cognizione dell'Organismo non sia del tutto chiara. Si osserva, infatti, che nella nozione di «violazione [...] degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori» possono essere ricomprese anche controversie deferibili avanti all'Arbitro Bancario Finanziario; il che rende più difficoltoso delimitare i rispettivi campi di applicazione. Si auspica dunque che, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del Documento di Consultazione, vengano congiuntamente stabilite, da CONSOB e BANCA D'ITALIA le “reciproche competenze” fra Organismo CONSOB e Arbitro Bancario Finanziario. Analogamente, dovrebbero essere fissati meccanismi di trasmissione automatica – eventualmente attraverso le Segreterie dei rispettivi organi – degli atti relativi ad un procedimento esulante dalla competenza dell'uno, ma rientrante nella competenza dell'altro ente. In altri termini, potrebbe essere utile prevedere, in un'ottica di tutela del consumatore e celerità di procedimento, meccanismi di *translatio iudicii* automatica nell'ipotesi in cui la procedura di competenza dell'Organismo CONSOB venga erroneamente radicata innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario e viceversa.

Relativamente all'**art. 5**, che fissa in cinque il numero dei componenti del Collegio giudicante, si osserva come la scelta di creare collegi con un numero così elevato di componenti (pur essendo mutuato dalla disciplina dell'Arbitrato Bancario Finanziario) rischi di rendere eccessivamente macchinoso il funzionamento dell'Organismo. Ad avviso degli scriventi, sarebbe preferibile affidare la soluzione delle controversie a Collegi costituiti di tre arbitri, di cui uno designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, uno dalle associazioni di categoria degli intermediari ed il terzo, con funzione di Presidente, da parte della CONSOB. A ciascuna delle parti dovrebbe spettare la possibilità di sostituire l'arbitro originariamente designato, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non possa svolgere l'incarico.

All'**art. 9** occorrerebbe precisare che la Segreteria Tecnica, nel definire i contenuti del sito web dell'Organismo, deve curare una rassegna aggiornata delle pronunce dell'Organismo medesimo, in modo da creare una sorta di “massimario” di tali decisioni ed assicurare così – per quanto possibile – il formarsi di una giurisprudenza dell'Organismo omogenea e prevedibile.

Quanto all'**art. 10**, si ritiene opportuno integrarlo prevedendo, quali ulteriori cause di irricevibilità del ricorso, conformemente a quanto previsto dall'art. 141 *bis*, 2° comma, Cod. consumo ed in coerenza con quanto stabilito all'art. 13 (per il quale sono estinti i ricorsi sui cui fatti pendano già giudizi ordinari o arbitrati): *a*) la futilità o temerarietà della lite; *b*) la pendenza della medesima innanzi all'autorità giurisdizionale o innanzi ad arbitri¹; *c*) la pendenza di procedure esecutive in relazione alle circostanze indicate nel ricorso.

Per ragioni di coerenza con la disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario, inoltre, sembrerebbe ragionevole ridurre a trenta giorni il termine da far decorrere, dalla data

¹ Con la precisazione, già contenuta nella disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario, che in caso di azione collettiva risarcitoria *ex art. 140 bis*, Cod. consumo, la controversia si intende sottoposta all'autorità giudiziaria nel momento in cui il consumatore aderisce all'azione collettiva.

del reclamo all'intermediario, per la proposizione del ricorso all'Organismo.

Per quanto concerne l'**art. 11**, pare eccessivamente limitante consentire l'accesso all'Organismo esclusivamente in via telematica. Ciò a maggior ragione ove si consideri che, secondo la bozza di Regolamento, l'accesso all'Organismo è consentito anche alla parte personalmente, che in ipotesi potrebbe anche essere priva degli strumenti tecnici per promuovere l'arbitrato telematicamente. La trasmissione cartacea potrebbe essere effettuata presso la sede della CONSOB che, in coerenza con quanto previsto dall'**art. 141**, 3° comma, lett. c), Cod. consumo.

All'**art. 12** si reputa opportuno esplicitare che l'Organismo sia tenuto a motivare esplicitamente le ragioni di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso.


L'**art. 13** dovrebbe essere integrato esplicitando che, fra i procedimenti giurisdizionali suscettibili di condurre all'estinzione del ricorso, vi sono anche i procedimenti esecutivi.

Da ultimo, l'**art. 17** non dovrebbe prevedere termini per l'istanza di correzione di errori materiali del provvedimento impugnato, non avendo – tale correzione – alcun riflesso sostanziale sul contenuto dei provvedimenti.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale osservazione o chiarimento.

Con i migliori saluti,

Prof. Avv. Maurizio IRRERA
Ordinario di Diritto Commerciale
E-mail: maurizioirrer@studioirrer.it



Avv. Marco Sergio CATALANO
PhD in Diritto Processuale Civile
E-mail: marcocatalano@studioirrer.it

